

**ORDINE DEGLI AVVOCATI**

**DI POTENZA**

**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

**2024 – 2026**

**APPROVATO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE**

**IN DATA**

**20 FEBBRAIO 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SOMMARIO**  **Riferimenti normative** | Pag. | 3 |
| **Introduzione** | Pag. | 5 |
| **Destinatari del piano** | Pag. | 7 |
| **Sezione 1 - Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione** | Pag. | 10 |
| 1. Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e Trasparenza | Pag. | 11 |
| 2. Il contesto di riferimento - L’Ordine, il ruolo istituzionale e le attività svolte | Pag. | 12 |
| 3. Il processo di adozione del PTPCT e i soggetti coinvolti | Pag. | 13 |
| 4. Individuazione aree di rischio e le misure di prevenzione | Pag. | 15 |
| 5. Il monitoraggio e il riesame delle misure di prevenzione | Pag. | 23 |
|  |  |  |
| **Sezione 2 - Piano Triennale per la Trasparenza e l’Integrità** | Pag. | 25 |
| 1. Introduzione | Pag. | 26 |
| 2. Fonti normative | Pag. | 26 |
| 3. Contenuti | Pag. | 31 |
| 4. Modi e tempi di pubblicazione dei dati e degli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria | Pag. | 34 |
| 5. Diritto di Accesso | Pag. | 35 |
|  |  |  |
| **Allegato A** *- Schema aree di rischio* |  |  |
| **Allegato B** *- Misure di prevenzione specifiche* |  |  |
| **Allegato C** - *Elenco degli obblighi di pubblicazione* |  |  |

#### Riferimenti normativi

Si riportano, di seguito, i principali riferimenti normativi considerati nella elaborazione del presente aggiornamento.

#### Disposizioni relative agli obblighi di prevenzione e repressione di fenomeni corruttivi.

* 1. Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*".
  2. Circolare Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione 25 gennaio 2013 n. 1 recante “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”.
  3. Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e ss.mm.ii. recante "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*".
  4. Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*".
  5. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*".
  6. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “*Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti*

*pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165*”;

* 1. Delibera ANAC n. 75 del 24/10/2013 del recante "*Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni***".**
  2. Legge 27 maggio 2015, n. 69 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio”.*
  3. Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016 pubblicato in G.U., serie generale n. 197 del 24.8.2016.
  4. Delibera ANAC n. 777 del 24.11.2021, *“recante proposte di semplificazione per l‘applicazione della*

*normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionale”*

* 1. *“Orientamenti di Anac per la pianificazione Anticorruzione e trasparenza 2022”* diramati dall’Autorità di Settore in data 3.2.2022;
  2. Piano Nazionale Anticorruzione adottato dall’ANAC con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023,

[https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023.](https://www.anticorruzione.it/-/pna-2022-delibera-n.7-del-17.01.2023)

#### Disposizioni relative alla normativa di settore.

* 1. Legge 31 dicembre 2012 n. 247 recante “*Nuova disciplina dell’Ordinamento della Professione*

*Forense*”.

#### Disposizioni normative riguardanti i reati di corruzione

1. Codice penale, Libro II, Titolo II

#### Introduzione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione è realizzato in adempimento di un obbligo imposto dalla Legge n. 190/2012, esteso espressamente anche agli ordini professionali dal D.lgs. 97/2016 “*Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”. La peculiarità dell’Ordine Professionale Forense è di essere un ente pubblico non economico, che non utilizza fondi pubblici e non esercita attività sostitutiva erariale per conto dello Stato.

Seguendo le modifiche di semplificazione introdotte dal D.lgs. 97/2016, vengono unificati in un solo strumento il Piano Triennale Prevenzione Corruzione (PTPC) ed il Piano Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (PTTI), poiché anche la trasparenza è misura di prevenzione della corruzione e della illegalità.

Ciò consente di garantire da un lato l’esigenza di prevenire fenomeni corruttivi e, dall’altro, di rendere pubbliche le modalità operative di comportamento del Consiglio con ostensione dei dati necessari per la trasparenza dell’attività amministrativa in chiave di prevenzione della corruzione.

Il Presente Piano si compone di 2 Sezioni separate, di cui una dedicata alla prevenzione della corruzione e l’altra alla trasparenza, nella quale sono indicate le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione dei dati e le informazioni previste dalla normativa in materia.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza ha nominato in data 26.01.2023 l’Avv. Ida Angela D’Addario Responsabile Unico della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Amministrativa.

Il presente Piano Triennale integrato di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza costituisce un aggiornamento del Piano Triennale di cui l’Ordine degli Avvocati si è già dotato, il quale recepiva le indicazioni contenute nel PNA adottato dall’ANAC con delibera del 13.11.2019, gli *“Orientamenti di Anac per la pianificazione Anticorruzione e trasparenza 2022”* diramati dall’Autorità di Settore in data 3.2.2022 e le modalità semplificate dettate dall’ANAC con delibera n. 777 del 24.11.2021, *“recante proposte di semplificazione per l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e collegi professionale”*.

Il presente PTPCT è stato approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con delibera del 20.02.2024.

**Destinatari del Piano**

Le disposizioni del PTPC si applicano ai seguenti soggetti:

1. Componenti del Consiglio;
2. Dipendenti;
3. Componenti delle Commissioni (anche esterni);
4. Consulenti;
5. Revisore dei conti;
6. Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture.

Attualmente il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza è composto da un numero di Consiglieri pari a 15, eletti per il quadriennio 2023-2026, i quali svolgono tutti il loro incarico gratuitamente.

Per questa ragione non vengono pubblicati i dati di cui all’art. 14 D.lgs. 33/2013, perché dopo la modifica apportata dal Dlgs. 97/2016 è escluso l’obbligo di pubblicazione di quanto previsto dalla summenzionata norma per i titolari di incarichi attribuiti a titolo gratuito (art. 14 co. 1 bis Dlgs. 33/2013).

Inoltre, deve segnalarsi che la novella ha ristretto l’obbligo di pubblicazione in questione ai soli componenti degli organi di indirizzo politico dello Stato, regioni ed enti locali (art. 14 co. 1 bis Dlgs. 33/2013), con esclusione dunque per i Consiglieri dell’Ordine.

Si riportano qui di seguito i dati dei componenti del Consiglio dell’Ordine rinvenibili, peraltro, nell’apposita sezione del sito istituzionale.

|  |  |
| --- | --- |
| **COMPONENTI COA**  **QUADRIENNIO 2023-2026** | **QUALIFICA** |
| Avv. Francesco BONITO OLIVA | PRESIDENTE |
| Avv. Marilena GALGANO | VICE PRESIDENTE |
| Avv. Francesco FABRIZIO | SEGRETARIO |
| Avv. Francesco CANZONIERO | TESORIERE |
| Avv. Romina AVIGLIANO | CONSIGLIERE |
| Avv. Daniela BRIENZA | CONSIGLIERE |
| Avv. Giuseppina CONDOSTA | CONSIGLIERE |
| Avv. Ida Angela D’ADDARIO | CONSIGLIERE |
| Avv. Rossella GALLUCCI | CONSIGLIERE |
| Avv. Paolo GIORDANO | CONSIGLIERE |
| Avv. Rocco MANGIAMELE | CONSIGLIERE |
| Avv. Paolo PAGANO | CONSIGLIERE |
| Avv. Michele CLAUDIO RICCIO | CONSIGLIERE |
| Avv. Raffaele Maria ROCCANOVA | CONSIGLIERE |
| Avv. Domenico STIGLIANI | CONSIGLIERE |

#### Personale dipendente

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza dispone di 3 dipendenti a supporto dell’attività amministrativa

|  |  |
| --- | --- |
| **COGNOME NOME DIPENDENTI** | **QUALIFICA** |
| LOVITO Grazia Teresa | C1 – Funzionario |
| TETTA Lucia | A2 – Operatore |
| LARICCIA Giuseppe | B1 – Assistente |

Il COA ha istituito delle Commissioni *ex* art. 29 L. 247/2012 per la cui individuazione, nonché per i dati relativi alla composizione, si rinvia all’apposita sezione del sito istituzionale. Le Commissioni istituite dal Consiglio dell’Ordine sono composte dagli stessi membri del Consiglio e, salvo quanto previsto dall’art. 32, comma 2 L. 247/2012, da membri esterni.

**Soggetti terzi che intrattengono rapporti con il Consiglio dell’Ordine in virtù di contratto di consulenza**.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Tipo rapporto**  **(***consulenza, fornitura servizi***)** | **Soggetto** | **Qualifica** |
| Consulenza | Dott.ssa Maria Rosaria COLUZZI | Consulente del Lavoro |
| Consulenza | Rag. Michele COLUZZI | Commercialista |
| Consulenza | Avv. Marco BORRACCIA | Revisore dei Conti |
| Consulenza | Ing. Carmine MECCA | RSPP |
| Consulenza | Avv. Ernesto BELISARIO | D.P.O. |

**Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10 d. l.vo n. 33/2013 così come modificato dall’art. 10, comma 1, lett. b) d. lgs. 97 del 2016.**

|  |  |
| --- | --- |
| **Componente** | **Compito affidato** |
| LOVITO Grazia Teresa | Responsabile trasmissione al RPCT e pubblicazione dati |

# Sezione 1

## Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione

## 

## **GLI OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

**1.1** L’obiettivo primario perseguito dall’Ordine degli Avvocati di Potenza è quello di dare esecuzione alle seguenti misure generali di prevenzione del rischio corruttivo, individuate anche dal vigente PNA, in quanto compatibili con la struttura dell’Ordine:

1. **Codice di comportamento**: Le singole amministrazioni sono tenute a dotarsi, ai sensi dell’art. 54, co. 5, del d.lgs. 165/2001, di propri codici di comportamento, che rivisitano i doveri del codice nazionale, al fine di integrarli e specificarli, anche tenendo conto degli indirizzi e delle Linee guida dell’ANAC. Nella elaborazione del codice di comportamento, il RPCT sarà coadiuvato dalla Commissione Convenzioni/Regolamenti e dal personale dipendente, avendo a mente che i codici di amministrazione non devono essere una generica ripetizione dei contenuti del codice di nazionale cui al d.P.R. 62/2013**;**
2. **Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)**: la procedura di c.d. *whistleblowing* dovrà essere disciplinata con apposito atto regolamentare nel rispetto dei principi dell’anonimato e della tutela del segnalante (cfr. delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021), tenendo conto di quanto previsto nel d.lgs. n. 24/2023 attuativo della c.d. Direttiva Whistleblowing (Direttiva n. 1937/2019);
3. **Misure di disciplina del conflitto di interessi:** dovranno essere approvati appositi moduli per agevolare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi, prevendendo acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi rese da parte dei dipendenti; o monitoraggio della situazione, attraverso l’aggiornamento, con cadenza periodica da definire (biennale o triennale), della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ricordando con cadenza periodica a tutti i dipendenti di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate.

**1.2** Inoltre, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- potenziamento della **formazione** in materia di etica, integrità, trasparenza ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo, programmando la partecipazione tanto dei Consiglieri quanto dei dipendenti a percorsi formativi in materia di anticorruzione e trasparenza;

- potenziamento della **trasparenza**

1. **IL CONTESTO DI RIFERIMENTO - L’ORDINE, IL RUOLO ISTITUZIONALE E LE ATTIVITÀ SVOLTE**

**2.1** Come richiesto dal PNA vigente, l’analisi del contesto esterno ed interno costituisce la prima ed indispensabile fase del processo di gestione del rischio corruttivo, attraverso la quale si ottengono le informazioni necessarie a comprendere come il rischio medesimo possa verificarsi all’interno dell’Amministrazione in considerazione delle specificità dell’ambiente in cui essa opera, ossia delle dinamiche sociali, economiche e culturali che si verificano nel territorio presso il quale essa è localizzata.

#### Il contesto esterno

Ai fini dello svolgimento di tale analisi, l’Ente si è avvalso degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica. In particolare, sono state consultate: - la Relazione sull'attività delle Forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata per l’anno 2021, trasmessa alla Presidenza il 20 settembre 2022; - le Relazioni sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione Investigativa Antimafia (DIA) per il I semestre 2022. Tali documenti sono consultabili accedendo alla sezione web dei documenti parlamentari della Camera dei deputati. Un ulteriore elemento di valutazione per l’ambito territoriale è rappresentato dalle relazioni del Procuratore generale della Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Potenza e dal Presidente (vicario) della Corte di Appello di Potenza in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario.

#### Il contesto interno

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati non è organo di governo che esercita attività di indirizzo politico, perché i compiti affidatigli dalla legge professionale sono specifici e speso privi di scelte discrezionali, anche con riferimento a quella parte di funzioni esercitate su delega dello Stato per le attività in favore della collettività, come ad esempio la gestione dell’ammissione del cittadino al gratuito patrocinio, laddove il Consiglio si limita ad effettuare un semplice controllo formale sulla capacità reddituale del richiedente sulla scorta della relativa documentazione prodotta e/o autocertificata dall’interessato.

Tra le attribuzioni assegnate all’Ordine, così come stabilito dalla Legge Professionale 247/2012 ed in particolare dall’art. 29, si evidenziano:

* Formazione ed annuale revisione e pubblicazione dell’Albo;
* Definizione del contributo annuo dovuto dagli iscritti;
* Amministrazione dei proventi e delle spese con compilazione di un bilancio preventivo e di un conto consuntivo annuale;
* A richiesta, formulazione di parere, sulle controversie professionali e sulla liquidazione di onorari e spese;
* Vigilanza per la tutela dell’esercizio della professione e per la conservazione del decoro
* dell’Ordine;
* Repressione dell’uso abusivo del titolo di avvocato e dell’esercizio abusivo della professione, ove occorra mediante denuncia all’Autorità Giudiziaria;
* Organizzazione della formazione professionale continua.

### PROCESSO DI ADOZIONE DEL PTPCT E SOGGETTI COINVOLTI

Il presente piano è stato elaborato dal RPCT e approvato dal Consiglio dell’Ordine nella seduta del 20 febbraio 2024. L’arco temporale di riferimento del presente piano è costituito dal triennio 2024 – 2026.

In base a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021, *“ferma restando la durata triennale del PTPCT, stabilita dalla legge, adottare il PTPCT e, nell’arco del triennio”*, è fatta salva la facoltà di “*confermare annualmente, con apposito atto, il Piano in vigore, in analogia con la semplificazione già prevista per i piccoli comuni (cfr. Approfondimento n. IV “Semplificazione per i piccoli comuni” della parte speciale dell’Aggiornamento 2018 al PNA e PNA 2019/2021, Parte II “I piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza nelle p.a”, § 5). Tale facoltà è ammessa in assenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno, ovvero modifica degli obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico”*.

Il Consiglio dell’Ordine approva il PTPCT e dà impulso alla sua esecuzione, diffusione e rispetto, assicurando idonee risorse, umane e finanziarie, che si rendessero necessarie, utili od opportune per la corretta e costante implementazione. Il Consiglio, altresì, supporta le iniziative in materia del CNF divulgandole e incoraggiando i propri dipendenti, collaboratori, Consiglieri e RPCT a partecipare assiduamente alle iniziative del CNF.

Il RPCT, Avv. Ida Angela D’Addario, è stato nominato dal Consiglio ed opera in conformità alla normativa vigente, sia relativamente alle attività da svolgere sia alle responsabilità connesse. Il RPCT è in possesso dei requisiti di professionalità e di integrità connessi al ruolo, non riveste ruoli operativi nelle aree di rischio tipiche degli Ordini e dialoga costantemente con il Consiglio dell’Ordine. I dipendenti prendono attivamente parte alla predisposizione del PTPCT fornendo i propri input e le proprie osservazioni. Prendono, altresì, parte al processo di implementazione e attuazione del PTPCT. Operano, inoltre, come controllo di prima linea rispetto alle attività poste in essere.

A fronte del disposto di cui all’art 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l’Ordine non è dotato di OIV. I compiti dell’OIV in quanto compatibili ed applicabili, verranno svolti dal soggetto di tempo in tempo designato per competenza. In carenza di designazioni specifiche resta OIV lo stesso RCPT.

### INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO E DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Parte centrale del Piano è l’analisi dei rischi di corruzione che possano incidere sul regolare svolgimento dell’attività del Consiglio, seguita dalla valutazione sotto il profilo del valore di rischio con l’adozione delle eventuali e conseguenti misure atte a prevenire il rischio di corruzione. Questa analisi deve tenere conto della valutazione della peculiare attività del Consiglio e dei suoi limitati margini di discrezionalità amministrativa.

Lo “*schema di delibera riguardante proposte di semplificazione per l‘applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza agli ordini e ai collegi professionali*”[[1]](#footnote-1) riporta quanto segue. «*Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti al rispetto degli obblighi di trasparenza di cui al d.lgs. 33/2013 nei limiti precisati dall’Autorità ai sensi degli artt. 2bis e 3, co. 1ter, d.lgs.33/2013. Per la predisposizione delle misure in materia di anticorruzione, gli ordini e i collegi professionali si limitano all’individuazione delle stesse nelle quattro aree a rischio corruttivo individuate dal legislatore all’art. 1, co. 16, l. 190/2012 e nelle tre specifiche indicate nell’approfondimento contenuto nella Parte speciale III del PNA 2016 di cui alla delibera n. 831/2016*».

Tale impostazione è stata recepita nella successiva delibera ANAC n. 777 del 24 novembre 2021, secondo cui, nell’identificare le aree a rischio corruttivo, l’Ordine professionale può “*limitarsi a considerare quelle espressamente previste dal legislatore all’art. 1, co. 16, l. 190/2012 [a) autorizzazione/concessione; b) contratti pubblici; c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi; d) concorsi e prove selettive] e un numero ridotto di altre aree ritenute di maggiore significatività ai fini della prevenzione della corruzione, come, ad esempio, le tre aree specifiche indicate nell’Approfondimento III “Ordini e collegi professionali”, § 2, contenuto nella Parte speciale del PNA 2016, individuate a seguito del confronto avuto con rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali. Si tratta delle aree relative alla formazione professionale continua, al rilascio di pareri di congruità, all’indicazione di professionisti per l’affidamento di incarichi specifici”*.

Per effettuare l’analisi dei rischi si è, quindi, proceduto alla mappatura delle aree di attività del Consiglio. La mappatura ha consentito l’individuazione dei processi e delle loro fasi, permettendo l’elaborazione del catalogo delle singole misure di prevenzione mediante la verifica “sul campo” dell’impatto del fenomeno corruttivo sui singoli processi svolti dall’ente. Per lo svolgimento di tale attività, infatti, sono stati coinvolti tutti i dipendenti dell’Ordine.

#### Le aree di rischio delle attività del Consiglio interessate dalla mappatura.

1. **Area acquisizione e progressione del personale**
2. Reclutamento;
3. Progressioni di carriera;
4. Conferimento di incarichi di collaborazione esterna.

#### Area servizi e forniture

#### Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi di iscrizione, trasferimento e cancellazione dall’Albo Avvocati, dal Registro Praticanti, dal Registro Abilitati alla Difesa a spese dello Stato.
2. Provvedimenti amministrativi di rilascio certificazione.
3. Provvedimenti amministrativi di accreditamento eventi formativi.
4. Provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto pareri consultivi previsti per legge.
5. Provvedimenti amministrativi di opinamento parcelle ed ammissione al Gratuito Patrocinio nel Settore Civile.
6. Provvedimenti amministrativi di conciliazione iscritto/cliente e consegna documenti al cliente.
7. **Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
8. Provvedimenti amministrativi di incasso quote dagli iscritti.
9. Provvedimenti amministrativi di pagamento verso i creditori.
10. Provvedimenti amministrativi di gestione del recupero crediti verso gli iscritti e di assolvimento obblighi non di natura deontologica.

#### 4.2 Valutazione del rischio ed adozione delle Misure di Prevenzione.

La valutazione del rischio è ancorata a fattori/valori che incidono sul regolare svolgimento del processo di formazione del provvedimento amministrativo e tiene conto delle aree critiche individuate dalla legge e dall’ANAC.

Poiché la valutazione deve ancorarsi a criteri obiettivi, si è proceduto ad attribuire valori specifici da 0 a 2 agli aspetti soggettivi e oggettivi del procedimento, così da pervenire alla individuazione del fattore di rischio relativo in applicazione di un parametro numerico di valore (*basso=0*, *medio=1*, *alto=2*).

I seguenti parametri numerici semplificati, applicati e adattati ad ogni singolo processo deliberativo nell’area analizzata, rappresentano il criterio di determinazione del fattore di rischio relativo per quanto elaborato nell’allegato A.

|  |  |
| --- | --- |
| **Richiedente** | *Valore* |
| Requisiti vincolanti | 0 |
| Requisiti non vincolanti | 1 |
| Nessun requisite | 2 |
|  |  |
| **Introduzione Procedimento** | *Valore* |
| Requisiti vincolanti | 0 |
| Requisiti non vincolanti | 1 |
| Nessun requisite | 2 |
|  |  |
| **Istruttoria** | *Valore* |
| Regole vincolanti | 0 |
| Regole non vincolanti | 1 |
| Discrezionalità totale | 2 |
|  |  |
| **Istruttore** | *Valore* |
| Collegiale | 0 |
| Commissione | 1 |
| Singolo componente | 2 |
|  |  |
| **Organo Decidente** | *Valore* |
| Collegiale | 0 |
| Commissione | 1 |
| Singolo componente | 2 |
|  |  |
| **Decisione** | *Valore* |

|  |  |
| --- | --- |
| Regole vincolanti | 0 |
| Regole non vincolanti | 1 |
| Discrezionalità totale | 2 |

All’individuazione del Grado complessivo di rischio si è pervenuti attraverso l’applicazione ad ogni processo nell’analisi delle tipologie di procedimento analizzati nelle relative aree, della seguente formula matematica

(*Somma Fattori di rischio relativo ottenuti*) ∗ (*valore massimo del fattore rischio relativo al processo analizzato*)

(*Somma Fattori di rischio relativo del processo analizzato*)

il cui risultato ha consentito di classificare il grado complessivo di rischio parametrato al risultato ottenuto.

In particolare, laddove il valore ottenuto è stato minore di **0,5**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Basso*; laddove il valore ottenuto è stato compreso tra **0,5 e 1**, il grado complessivo di rischio è stato classificato *Medio*; laddove il valore è stato maggiore di **1** il grado complessivo di rischio è stato classificato *Alto*.

Negli allegati A e B, parte integrante del presente Piano, risultano esposti:

* i criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell’area di analisi: nelle tabelle, ivi riportate, per ciascun processo è riportato il parametro numerico del Grado complessivo di rischio che nella formula matematica che precede costituisce il valore *Somma Fattori di rischio relativi* (**allegato A**);
* i valori di rischio complessivi per area con i dati relativi ai fattori di rischio e le relative Misure di Prevenzione adottate (**Allegato B**).

#### 4.3 Le Misure di Prevenzione obbligatorie

Oltre alle misure di prevenzione specifiche esposte nell’Allegato B, tarate sulla realtà ordinistica, dovranno essere adottate le seguenti misure di prevenzione obbligatorie:

* formazione in materia di anticorruzione e trasparenza;
* verifica delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità;
* codice di comportamento specifico dei dipendenti;
* tutela del dipendente segnalante;
* gestione dell’accesso civico e dell’accesso civico generalizzato, oltre che dell’accesso agli atti ex L. 241/90, secondo le indicazioni fornite nella Sezione Trasparenza del presente PTPCT.

In particolare:

* quanto all’inconferibilità ed all’incompatibilità degli incarichi, il RPCT verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui il COA intende conferire l’incarico, sia all’atto del conferimento dell’incarico, sia tempestivamente in caso di nuovi incarichi, in conformità al disposto del D.lgs. 39/2013. Parimenti, il soggetto cui è conferito l’incarico, all’atto della nomina, deve rilasciare una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di inconferibilità o incompatibilità e tale dichiarazione è condizione di acquisizione dell’efficacia della nomina. Il RPCT opera, altresì, in conformità alle Linee Guida ANAC di cui alla Delibera 833/2016. Relativamente alla dichiarazione di assenza di conflitti di interessi e di incompatibilità da parte dei Consiglieri dell’Ordine e del/i dipendente/i, la dichiarazione viene richiesta e resa al RPCT con cadenza annuale. A tal fine dovrà essere predisposta apposita modulistica.
* quanto alle misure a tutela del dipendente segnalante, la normativa in vigore prevede che siano accordate al *whistleblower* le seguenti misure di tutela: a) la tutela dell'anonimato; b) il divieto di discriminazione; c) la previsione che la denuncia sia sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54-bis). In assenza di un sistema informatizzato proprio dell’Ente, è utilizzabile l’apposita pagina web di ANAC: [https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F](https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/%23!/#%2F) che consente l’inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima. Dovrà essere inoltre predisposto un apposito modello di segnalazione ed attivato un indirizzo PEC del RPCT funzionale al ricevimento di eventuali segnalazioni;
* quanto al Codice di Comportamento, questo dovrà integrare, ai sensi dell’articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, il "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" (di seguito "Codice generale di comportamento"), approvato con il D.P.R. n. 62 del 2013 e recante i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona fede che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare, dettando le regole di condotta finalizzate a garantire, nel pieno rispetto dei principi di legalità e trasparenza, l’integrità personale e professionale dei dipendenti dell'Ordine degli Avvocati di Potenza e di tutti i destinatari del Codice e del Piano integrato;
* quanto alla formazione, questa dovrà essere rivolta al RPCT, ai Consiglieri e ai dipendenti e dovrà concernere tematiche attinenti l’anticorruzione e la trasparenza.

Fra le misure previste dal vigente PNA ai fini dell’abbattimento del rischio corruttivo è contemplata anche la c.d. rotazione del personale, che può essere di due tipi:

* la rotazione c.d. “straordinaria” che, quale misura di prevenzione della corruzione, da disciplinarsi nel PTPCT o in sede di autonoma regolamentazione cui il PTPCT deve rinviare. L’istituto è previsto dall’art. 16, co. 1, lett. l-quater) d.lgs. n. 165/2001, come misura di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi. La norma citata prevede, infatti, la rotazione «*del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiv*a». Questo tipo di rotazione non è mai stata attuata in questo Ente in quanto non si è mai verificato nessuno dei casi che la norma pone come presupposto per la sua attivazione;
* la rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, introdotta, quale misura di prevenzione della corruzione, dalla L. 190/2012 - art. 1, co. 4, lett. e), co. 5 lett. b), co. 10 lett. b). Le amministrazioni sono tenute a indicare nel PTPCT come e in che misura fanno ricorso alla rotazione e il PTPCT può rinviare a ulteriori atti organizzativi che disciplinano nel dettaglio l’attuazione della misura.

Stante l’attuale dotazione organica dell’Ente, che risulta oltremodo limitata (3 dipendenti in totale), pur considerando la rotazione del personale una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, non è possibile ipotizzarne l’attuazione all’interno dell’Ordine. Inoltre, il sistema di funzionamento dell’Ordine lascia poco spazio a decisioni personalistiche che possano dar origine a reati connessi alla corruzione. Va inoltre precisato che la normativa ordinistica non conferisce autonomia decisionale ai dipendenti. Infine, salva l’ipotesi di affidamento diretto di contratti o incarichi disposto dal Presidente del Consiglio entro i limiti eventualmente fissati con apposito Regolamento approvato dal COA, i provvedimenti dell’Ente sono tutti deliberati dal Consiglio dell’Ordine in forma collegiale e a maggioranza. Tutto questo rende quasi nullo il rischio di corruzione.

Altra misura funzionale ad abbattere il rischio corruttivo è il c.d. divieto post-employment (pantouflage). Si tratta di misura individuata dal PNA vigente, che richiama l’art. 1, co. 42, lett. l), della l. 190/2012 ha inserito all’art. 53 del d.lgs. 165/2001 il co. 16-ter, disponendo il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività dell’amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. La misura non risulta concretamente applicabile nella specie, dal momento che, come detto, i provvedimenti, sia a carattere autoritativo sia a carattere negoziale (ad esclusione degli affidamenti diretti di competenza del Presidente del COA), sono tutti deliberati dal Consiglio dell’Ordine in forma collegiale e a maggioranza.

### MONITORAGGIO E RIESAME DELLE MISURE DI PREVENZIONE

Il monitoraggio delle misure di prevenzione costituisce fase fondamentale del processo di gestione del rischio corruttivo attraverso cui verificare l'attuazione, l'idoneità e l'adeguatezza delle suddette misure, nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie. L'importanza di questi strumenti di controllo si spiega in ragione del fatto che il PTPCT è un documento di programmazione e, in quanto tale, deve essere sottoposto ad un costante ed adeguato monitoraggio e controllo circa la corretta e continua attuazione delle misure di gestione del rischio in esso previste, per consentire di acquisire importanti elementi conoscitivi a supporto degli aggiornamenti dei fattori di rischio, dei criteri di valutazione e delle conseguenti misure previste dal Piano. Come chiarito dal PNA vigente, il monitoraggio si sostanzia in un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del c.d. whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell’adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell’attività di monitoraggio;
5. campionamenti sulle misure di prevenzione relativi ai processi risultati a più elevata esposizione al rischio, come individuati negli Allegati 1 e 2 del presente Piano, cui si rimanda. Il RPCT riferisce al Consiglio sull’esito dei monitoraggi con la relazione annuale prevista dalla Legge n. 190 del 2012.

Quanto al riesame, la Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021 ha previsto l’aggiornamento del PTPCT unicamente in caso di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti, ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse nel corso dell’ultimo anno,

ovvero di modifica degli obiettivi strategici in un’ottica di incremento e protezione del valore pubblico.

# Sezione 2

# Piano Triennale

per la Trasparenza e l’Integrità

### INTRODUZIONE

Il concetto di trasparenza amministrativa si esplicita attraverso l’accessibilità delle informazioni relative alla organizzazione ed all’attività del Consiglio, allo scopo di renderle più rispondenti alle esigenze degli iscritti attraverso forme diffuse di controllo sulle attività istituzionali del Consiglio e sull'utilizzo delle risorse economiche acquisite dal Consiglio con i contributi degli iscritti.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali, è condizione essenziale per garantire i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Per dare attuazione alla trasparenza amministrativa è stata creata nel sito web del Consiglio dell’Ordine un’apposita Sezione denominata “*Amministrazione Trasparente”* consultabile al link di seguito indicato:

<https://www.ordineavvocatipotenza.it/ordine/amministrazione-trasparente>

### FONTI NORMATIVE

Sul piano normativo, la trasparenza è disciplinata dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 rubricato *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",* modificato da ultimo, dal D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, che ha inteso elevare la trasparenza quale misura di tutela dei diritti dei cittadini, volta a promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa.

L’art. 1 del Decreto definisce la trasparenza come "*accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche*”.

A norma dell’articolo 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013, il Responsabile per la Corruzione svolge, di norma, anche il ruolo di Responsabile per la Trasparenza.

Il Responsabile per la Trasparenza svolge stabilmente un’attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico o all'ANAC i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il Decreto impone l'adozione (art. 10) di un Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, contenente le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del Programma triennale in questione sono collegate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione.

A tal fine l’articolo 10 del D. Lgs. n.33/2013 prevede che il Programma Triennale per la Trasparenza e l’integrità sia una sezione del PTPCT.

Con delibera del 24.11.2021 n. 777 l’ANAC è intervenuta semplificando gli adempimenti per Ordini e Collegi Professionali, chiarendo, ai sensi dell’art. 3, co. 1 ter, del D.Lgs. 33/2013, che *“gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione in relazione alla natura, alla dimensione organizzativa e alle attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali possano essere precisati in una logica di semplificazione, tenendo conto dei seguenti principi e criteri:*

1. *principio di compatibilità (art. 2-bis, co. 1, lett. a) del d.lgs. 33/2013), che impone di applicare la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni anche agli ordini professionali “in quanto compatibile”. Ove gli obblighi di pubblicazione non siano considerati “compatibili” sono ritenuti non applicabili;*
2. *riduzione degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento. Ove possibile, e non contrastante con le finalità della pubblicazione, possono essere ampliati i termini entro cui i dati devono essere pubblicati e aggiornati;*
3. *semplificazione degli oneri per gli ordini e i collegi di ridotte dimensioni organizzative secondo il principio di proporzionalità;*
4. *semplificazione delle modalità attuative attraverso una riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, sempre in coerenza con la finalità della norma che ne impone la pubblicazione.*
5. *in via residuale ed eventuale e, ove possibile, assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione da parte degli ordini e dai collegi nazionali invece che da parte di quelli territoriali”*.

SEMPLIFICAZIONE che, secondo l’Autorità si esplica, rispetto agli ordini professionali nella:

#### Non applicazione, in quanto non compatibili, delle seguenti norme:

#### art. 10 *“Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione”* con riferimento alle disposizioni che riguardano la trasparenza del ciclo di gestione della performance (co. 4) e alla predisposizione e pubblicazione del piano e della relazione sulla performance (co. 6, 8);

#### art. 20 "*Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale"*;art. 29, *“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”*, co. 2;

#### art. 31, *“Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione*”, co. 1, limitatamente agli atti degli Organismi indipendenti di valutazione;

#### art. 38, *“Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche”*, co. 2;

#### art. 39 “*Pianificazione e governo del territorio”;*

#### art. 40 *“Informazioni ambientali”*.

#### Nella previsione di termini più ampi per l’aggiornamento dei dati da pubblicare con riferimento alle seguenti norme:

* art. 16, co. 3, d.lgs. 33/2013, relativo ai tassi di assenza del personale, distinti per uffici di livello dirigenziale – termine da trimestrale ad annuale;
* art. 17, co. 2, d.lgs. 33/2013, relativo al costo del personale non a tempo indeterminato - termine da trimestrale ad annuale;
* art. 18, d.lgs. 33/2013, sugli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti pubblici - termine da trimestrale ad annuale;
* art. 29, co. 1, 1-bis d.lgs. 33/2013, sul bilancio, preventivo e consuntivo - termine da tempestivo ad annuale;
* art. 32, co 1, d.lgs. 33/2013 con riguardo alla carta dei servizi- termine da tempestivo ad annuale;
* art. 35, d.lgs. 33/2013, sulla pubblicazione relativa ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e all'acquisizione d'ufficio dei dati - termine da tempestivo ad annuale.

#### nella semplificazione delle modalità attuative dei contenuti di alcuni dati da pubblicare con riferimento a:

* OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DI CARATTERE NORMATIVO E AMMINISTRATIVO GENERALE (ART. 12, D.LGS. 33/2013)

Gli ordini e i collegi territoriali pubblicano lo Statuto, ove presente, o altro atto organizzativo, anche di natura regolamentare, che disciplina l’attività e l’organizzazione della categoria professionale di riferimento; le leggi regionali; il codice di condotta e codice disciplinare e il codice deontologico della categoria professionale di riferimento;

* PUBBLICAZIONE DEI DATI SULL’ORGANIZZAZIONE DELL’AMMINISTRA-ZIONE (art. 13 d.lgs. 33/2013).

Gli Ordini e i collegi professionali non sono tenuti a pubblicare i dati relativi agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze (lett. a) e dell’indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale (lett. b). È stato, invece, confermato l’obbligo di pubblicazione dei dati dell'organizzazione dell'ordine o del collegio professionale mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche da cui risultino anche i nomi dei dirigenti o dei “responsabili degli uffici”, ove non vi siano dirigenti (lett. c); nonché dell’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali (lett. d);

* PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI I TITOLARI DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE E CONSULENZA.

È confermato anche per gli Ordini tale obbligo con la precisazione che il Curriculum Vitae venga redatto preferibilmente in formato europeo o con contenuti simili.

* PUBBLICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LA DOTAZIONE ORGANICA E IL COSTO DEL PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO (ART. 16, co. 3 relativo ai tassi di assenza del personale)

Gli ordini e collegi professionali pubblicano in tabella i tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale o altre articolazioni interne, ove non vi siano uffici di livello dirigenziale;

* PUBBLICAZIONE DEI DATI SULLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA **(**art. 21, co. 2, d.lgs. 33/2013)**.**

Gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sulla contrattazione integrativa, ove stipulata;

* PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AL BILANCIO, PREVENTIVO E CONSUNTIVO (ART. 29, CO. 1 E 1-BIS, D.LGS. 33/2013)

Gli ordini e i collegi professionali pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo con una spiegazione semplificata in forma sintetica dei dati sulle entrate e sulle spese. Per la spiegazione semplificata si può pubblicare, in alternativa, la relazione del Tesoriere, ove redatta;

* PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI CONTROLLI SULL'ORGANIZ-ZAZIONE E SULL'ATTIVITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 31, d.lgs. 33/2013).

Gli ordini non pubblicano i dati relativi al controllo di gestione della Corte dei Conti, in quanto non soggetti**,** ma pubblicano solo i dati relativi agli atti degli organi di controllo, comunque denominati, sull’attività e l’organizzazione;

* PUBBLICAZIONE DEI DATI SUI SERVIZI EROGATI (ART. 32, D.LGS. 33/2013)**.**

Gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati con riferimento ai soli servizi resi ad utenti esterni, ove ve ne siano, e non quelli resi agli associati;

* PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI, AI CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE E ALL'ACQUISIZIONE D'UFFICIO DEI DATI (art. 35, co. 1, d.lgs. 33/2013);
* PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER I PAGAMENTI INFORMATICI (art. 36, d.lgs. 33/2013)

Gli ordini e i collegi professionali pubblicano i dati sui pagamenti facendo riferimento al sistema di pagamenti informatici PagoPa.

* PUBBLICAZIONE DI DATI SU INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMER-GENZA (art. 42, d.lgs. 33/2013)

Gli ordini e i collegi professionali pubblicano tali dati solo ove realizzati.

### CONTENUTI

Nella homepage del sito web dell’Ordine degli Avvocati di Potenza è presente un’apposita sezione denominata “Amministrazione Trasparente”.

Selezionando la voce “*Amministrazione Trasparente”* l’utente viene condotto all’interno di una pagina, organizzata in sotto-sezioni all’interno delle quali sono inseriti i documenti, le informazioni e i dati come richiesti dall’Allegato 1 del DLgs. 33/2013, nel rispetto del segreto d’ufficio e della protezione dei dati personali di cui al D.lgs.196/2003 modificato secondo le indicazioni del GDPR 2016/679.

I contenuti delle singole pagine web sono dinamici in quanto vengo aggiornati per effetto di integrazioni normative e/o di modifiche soggettive od oggettive.

Avendo l’Ordine solo tre dipendenti e quindici Consiglieri, ciascuno per quanto di competenza provvede a segnalare e trasmettere i dati rilevanti da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente al personale di Segreteria all’uopo preposto, secondo lo schema riportato nell’allegato C al presente documento di cui forma parte integrante e sostanziale.

#### Atti di carattere normativo e amministrativo generale (Art. 12)

Sono pubblicati tutti i riferimenti normativi con i link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati “[*Atti di carattere normativo e amministrativo generale*](https://www.ordineavvocatipotenza.it/atti-di-carattere-normativo-e-amministrativo-generale)”; sono altresì pubblicati tutti i Regolamenti emanati dal Consiglio ed i verbali delle adunanze, ciascuno con il link di riferimento alla pagina del sito.

#### Dati concernenti i componenti dei consiglieri (Art. 14)

La pagina web contiene l’indicazione delle generalità dei Consiglieri eletti, senza pubblicazione dei dati e documenti previsti dall’art. 14 D.lgs. 33/2013, visto il comma 1 bis di tale norma, stante la gratuità dell’incarico svolto dai consiglieri[[2]](#footnote-2).

#### Dati concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza (Art. 15)

La pagina web contiene l’indicazione delle generalità dei Collaboratori e soggetti che prestano la loro attività di consulenza in favore del Consiglio con la pubblicazione dei dati e documenti previsti dall’art. 15 d. l.vo 33/2013.

#### Dati concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato (Art. 16); a tempo determinato (Art. 17); della contrattazione collettiva (Art.21)[[3]](#footnote-3).

La pagina web indica la pianta organica dell’Ordine, suddivisa per aree professionali, con l’indicazione dei costi del personale, ricavabili mediante il link alla sezione dedicata ai bilanci. Nella stessa sezione sarà indicato, analogamente, il personale a tempo determinato, eventualmente assunto attraverso agenzie interinali per compiti specifici e nel caso di urgenza durante il corso di espletamento del bando di concorso per l’assunzione del personale.

1. **Dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (Art. 22)**

#### Dati relativi ai provvedimenti amministrativi (Art. 23)[[4]](#footnote-4)

La pagina contiene gli elenchi dei provvedimenti conclusivi dei procedimenti amministrativi, in forma schedulare sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l’atto, concernenti:

1. scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
2. eventuali accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.

#### Dati relativi alle concessioni di sovvenzioni, contributi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (Art. 26)5 con la pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiati (Art. 27)

La pagina web indica le eventuali sovvenzioni in favore di soggetti persone fisiche o giuridiche, di importo superiore ad € 1.000,00 con la specifica indicazione del tipo di sovvenzione ovvero del vantaggio economico, nel rispetto dei dati del soggetto salvo che da tali dati si possa ricavare informazioni sullo stato di salute ovvero sulla situazione di disagio economico-sociale dell’interessato.

#### Dati relativi ai bilanci consuntivi e preventivi (art. 29)

La pagina contiene il *link* per il *download* dei Bilanci Preventivi e Consuntivi approvati dall’Assemblea degli iscritti.

#### Dati relativi ai beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

L’Ordine non è proprietario di diritti immobiliari. La sede legale *ex lege è* presso il Palazzo di Giustizia di Potenza, sito alla Via Nazario Sauro.

#### Dati relativi agli organi di controllo (Art. 31)

La pagina web contiene le generalità del Revisore dei Conti. Nessun dato riferito alla Corte dei Conti in quanto l’Ordine non è soggetto al suo controllo (cfr. delibera ANAC 24.11.2021 n. 777).

1. **Dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l’acquisizione d’ufficio dei dati (art. 35)**

La pagina web contiene i dati previsti dall’art. 35 con riferimento alle attività del Consiglio. Nella pagina web dedicata alla modulistica sono reperibili mediante *download* i moduli ed i formulari necessari.

#### Dati relativi alle informazioni necessarie per l’effettuazione di pagamenti elettronici (art. 36)

La pagina web contiene i dati e le informazioni previste dall’art. 5 d. l.vo 82/2005 relativamente ai pagamenti elettronici per l’erogazione dei servizi. In particolare, l’ordine ha attivato come sistema di pagamento il PagoPa. Nella pagina è indicato anche il codice IBAN per i bonifici e l’identificativo del c/c per i versamenti diretti da parte dell’interessato.

### MODI E TEMPI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI E DEGLI ATTI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA.

L’Allegato C contiene *“l’elenco degli obblighi di pubblicazione”*, stilato dall’ANAC con specifico riferimento agli ordini territoriali e facente parte integrante del presente PTPCT, il quale riporta i dati principali che il Consiglio deve pubblicare e aggiornare periodicamente nel proprio sito istituzionale nella macroarea “Amministrazione trasparente”.

Il RPCT periodicamente pone in essere misure di controllo e di monitoraggio sull’attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza.

### DIRITTO DI ACCESSO

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, il c.d. accesso documentale, di cui alla legge n. 241 del 1990 permette a chiunque di richiedere documenti, dati e informazioni detenuti da una Pubblica Amministrazione riguardanti attività di pubblico interesse, purché il soggetto che lo richiede abbia un interesse qualificato, concreto e attuale all’acquisizione del documento stesso.

Il D.lgs. 33/2013 nell’ottica della trasparenza dell’azione amministrativa introduce e disciplina una diversa forma di accesso denominata Accesso Civico distinguendo:

1. **Accesso civico semplice** (art. 5, co. 1, D. Lgs. 33/2013), che consente a chiunque - senza che sia necessaria la titolarità di una situazione soggettiva legittimante né l’indicazione delle motivazioni sottese accesso - di accedere a documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati;
2. **Accesso civico generalizzato** (art. 5, co. 2, D. Lgs. 33/2013) che consente a chiunque - senza che sia necessaria la titolarità di una situazione soggettiva legittimante né l’indicazione delle motivazioni sottese all’accesso - il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-*bis* del D.Lgs. 33/2013.

Le richieste di accesso civico semplice e di accesso civico generalizzato devono essere inviate all’indirizzo PEO del Consiglio.

ALLEGATI

**Allegato A** - criteri di determinazione del fattore di rischio relativo applicato ad ogni singolo processo dell’area di analisi

**Allegato B** - Tabella riepilogativa con la indicazione dei valori di rischio complessivi per area

**Allegato C** – Obblighi di pubblicazione

1. Accessibile alla pagina https://www.anticorruzione.it/-/schema-di-delibera-riguardante-proposte-di-semplificazione-per-l-applicazione-della-normativa-anticorruzione-e-trasparenza-agli-ordini-e-ai-collegiprofessionali.?inheritRedirect=true&redirect=%2Fconsultazioni-online. [↑](#footnote-ref-1)
2. Con riferimento agli obblighi di cui al comma 1, lettera c) dell’art. 14 si suggerisce di fare rinvio alla voce del bilancio che ha ad oggetto le spese sostenute per gli organi dell’Ente. Inoltre, si rammenta che ai componenti il Consiglio non si applica la restante previsioni di cui all’art. 14 del D. L.vo 14 marzo 2013, n. 33 nella parte in cui stabilisce la pubblicazione dei dati patrimoniali dei componenti degli organi di indirizzo. Il decreto legislativo n. 97 del 2016 ha ristretto l’anzidetto obbligo ai soli componenti degli organi di indirizzo politico di Stato, regioni ed enti locali [cfr. art. 13 lett. b), che ha modificato l'art. 14 del d. lgs. 33/2013]. [↑](#footnote-ref-2)
3. L’art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 101 del 2013 ha escluso che agli Ordini e Collegi professionali si applichi l’art. 4 del decreto 150 del 2009 in materia di ciclo delle performance con ciò facendo venire meno gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto legislativo n. 33 del 2013 anche per come successivamente modificato dal decreto d. lgs. 97/2016. [↑](#footnote-ref-3)
4. Gli obblighi di cui all’art. 23 del d. lgs. 33 del 2013 sono stati semplificati dall’art. 22 del d. lgs. 97 del 2016 che semplifica le previsioni di cui all’articolo 23 del d. l.gs n. 33 del 2013, in tema di obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi, eliminando l’obbligo di pubblicare i provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i provvedimenti relativi a concorsi e procedure selettive per l’assunzione del personale e le progressioni di carriera, fermo restando l’obbligo di pubblicare i bandi di concorso previsto dall’articolo 19 del d. lgs. 33 del 2013. Inoltre, per i provvedimenti relativi alla scelta del contraente per l’affidamento dei lavori, forniture e servizi, o ad accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche viene, altresì, eliminato l’obbligo di pubblicarne il contenuto, l’oggetto, la spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento.

   [↑](#footnote-ref-4)